

Relazione tecnica

Aggiornamento per il trimestre aprile – giugno 2009 delle componenti tariffarie destinate alla copertura degli oneri generali e di ulteriori componenti del settore elettrico e del settore gas

(deliberazione ARG/com 36/09)

1 Premessa

- 1.1 La delibera oggetto della presente relazione tecnica riguarda l'aggiornamento periodico (secondo trimestre 2009) delle componenti tariffarie destinate alla copertura degli oneri generali e di ulteriori componenti del settore elettrico e del settore gas.
- 1.2 Occorre preliminarmente segnalare che, per la prima volta, l'aggiornamento trimestrale viene fatto in maniera congiunta per le componenti tariffarie afferenti agli oneri generali di sistema e delle ulteriori componenti del settore elettrico e del settore del gas. Pertanto la delibera contiene, oltre all'aggiornamento delle componenti tariffarie e delle disposizioni di erogazione in materia di prestazioni patrimoniali imposte di cui alla parte IV del TIT¹, anche quello di componenti tariffarie afferenti il settore gas.
- 1.3 Più in dettaglio, il provvedimento oggetto della presente relazione tecnica prevede interventi relativamente ai seguenti profili:
 - a) disposizioni in materia di regimi tariffari speciali;
 - b) disposizioni in materia di componenti tariffarie afferenti agli oneri generali di sistema e delle ulteriori componenti del settore elettrico;
 - c) disposizioni in materia di componenti tariffarie afferenti il settore gas.
- 1.4 Di seguito vengono analizzati con maggior dettaglio ciascuno dei profili appena elencati.

2 Disposizioni in materia di regimi tariffari speciali

Regimi tariffari speciali: proroga termine di cui alla deliberazione n. 190/06

- 2.1 La Commissione europea, con Decisione C(2006) 3225def, ha avviato la procedura di indagine formale in merito alla proroga fino al 31 dicembre 2010 dei regimi tariffari speciali per la fornitura di energia elettrica, previsti all'articolo 11, comma 11, della legge n. 80/05².
- 2.2 Nelle more della decisioni della Commissione europea, l'Autorità, con deliberazione n. 190/06³, ha disposto che la Cassa conguaglio per il settore elettrico (di seguito: la Cassa) riconosce la componente compensativa (disciplinata prima dall'articolo 73 del Testo integrato 2004-2007⁴ e poi dal comma 74.4 del Testo integrato) alle utenze di cui al precedente punto, in

¹ Allegato A alla deliberazione dell'Autorità 29 dicembre 2007, n. 348/07, c.s.m.i.

² La legge 14 maggio 2005, n. 80 di conversione, con modifiche, del decreto legge 14 marzo 2005, n. 35.

³ La deliberazione dell'Autorità 4 agosto 2006, n. 190/06.

⁴ Testo integrato 2004-2007 è l'Allegato A alla deliberazione 30 gennaio 2004, n. 5/04, c.s.m.i.

seguito alla messa a disposizione, da parte del beneficiario del regime tariffario speciale, di apposita garanzia di pagamento rispetto all'obbligo di restituzione delle somme che risultassero indebitamente percepite in conseguenza di una eventuale decisione della Commissione Europea.

- 2.3 La suddetta a garanzia doveva essere tale da coprire le somme che sarebbero state erogate a partire dalla data di entrata in vigore della deliberazione n. 190/06 fino al 31 dicembre 2006. Detta scadenza è stata successivamente prorogata fino al dicembre 2008 con le deliberazioni n. 319/06⁵, n. 145/07⁶, ARG/elt 38/08⁷ e ARG/elt 138/08⁸ e ARG/elt 191/08⁹.
- 2.4 Con la decisione C (2007) 5400 del 20 novembre 2007, la Commissione europea ha ritenuto incompatibile con le norme del Trattato la proroga del regime tariffario speciale per la società Terni e sue aventi causa ed ha imposto il recupero delle somme eventualmente erogate, a tale titolo, nel corso degli anni 2005, 2006 e 2007.
- 2.5 Con deliberazione ARG/elt 204/08¹⁰ l'Autorità ha dato mandato alla Cassa per l'immediata rideterminazione delle compensazioni spettanti alla Terni S.p.A. e sue aventi causa, nel periodo 2002-2007, in applicazione dell'articolo 20, comma 4 della legge n. 9/91¹¹, come interpretata dall'articolo 3-bis del decreto legge n. 162/08¹².
- 2.6 Peraltro, la Commissione europea non ha ancora espresso il proprio orientamento definitivo circa il problema dei costi energetici delle industrie ad alta intensità energetica. In attesa degli sviluppi legati alle sopraccitate iniziative e alle decisioni della Commissione europea, il provvedimento oggetto della presente relazione tecnica dispone un ulteriore differimento al 30 giugno 2009 del termine di copertura delle garanzie di cui alla deliberazione n. 190/06 e successive modificazioni.

Regimi tariffari speciali: aggiornamento corrispettivo per il servizio di vendita

- 2.7 Il comma 74.4 del Testo integrato prevede che la componente tariffaria compensativa destinata a ciascun cliente finale, ammesso a beneficiare di regimi tariffari speciali, sia pari alla differenza tra:
- a) gli addebiti che deriverebbero dall'applicazione delle condizioni tariffarie agevolate previste per tali clienti dalla normativa vigente, al netto delle imposte e delle componenti inglobate nella parte A della tariffa;

⁵ La deliberazione dell'Autorità 27 dicembre 2006, n. 319/06.

⁶ La deliberazione dell'Autorità 25 giugno 2007, n. 145/07.

⁷ La deliberazione dell'Autorità 28 marzo 2008, ARG/elt 38/08.

⁸ La deliberazione dell'Autorità 29 settembre 2008, ARG/elt 138/08.

⁹ La deliberazione dell'Autorità 19 dicembre 2008, ARG/elt 191/08.

¹⁰ La deliberazione dell'Autorità 23 dicembre 2008, ARG/elt 204/08.

¹¹ La legge 9 gennaio 1991, n. 9.

¹² La legge 22 dicembre 2008, n. 201, recante conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 23 ottobre 2008, n. 162.

b) gli addebiti che deriverebbero dall'applicazione a tale cliente dei corrispettivi previsti per i servizi di trasmissione, distribuzione, misura e vendita, al netto delle componenti tariffarie A e UC.

Il corrispettivo relativo al servizio di vendita di cui alla precedente lettera b) è fissato in via amministrativa dall'Autorità ed aggiornato trimestralmente.

- 2.8 Con deliberazione n. 159/07¹³ e successivamente con deliberazione n. 348/07¹⁴, l'Autorità ha definito una disciplina transitoria per i regimi tariffari speciali, in attesa di una riforma generale di detta disciplina, coerente con il nuovo assetto della vendita.
- 2.9 Con deliberazione ARG/elt 47/08¹⁵ l'Autorità ha introdotto disposizioni specifiche per la società Ferrovie dello Stato S.p.A. ai fini del calcolo e dell'aggiornamento della componente compensativa di cui al comma 74.4 del Testo integrato.
- 2.10 L'Autorità ha aggiornato, con deliberazione n. ARG/elt 35/09¹⁶, le condizioni economiche del servizio di vendita di energia elettrica di maggior tutela. Coerentemente con le precedenti decisioni dell'Autorità, il provvedimento oggetto della presente relazione tecnica, per il trimestre aprile-giugno 2009, ai fini del computo della componente compensativa prevista dal comma 74.4 del Testo integrato, salvo quanto previsto per le Ferrovie dello Stato S.p.A. dall'articolo 2 della deliberazione ARG/elt 47/08, aggiorna i corrispettivi relativi al servizio di vendita di cui al comma 74.4, lettera b). I medesimi sono fissati pari ai corrispettivi in vigore al 30 giugno 2007 aggiornati, limitatamente alle componenti a copertura dei costi di approvvigionamento dell'energia elettrica e dei servizi di dispacciamento, espresse in centesimi di euro/kWh, tramite i coefficienti correttivi fissati nella Tabella 1 allegata alla delibera oggetto della presente relazione tecnica.

3 Disposizioni in materia di componenti tariffarie afferenti agli oneri generali di sistema e delle ulteriori componenti del settore elettrico

Disposizioni transitorie relative al comma 56.5 del Testo integrato

- 3.1 Sulla base delle previsioni fornite dal Gestore Servizi elettrici Spa (di seguito: il GSE) e dalla Cassa, il Conto per nuovi impianti da fonti rinnovabili e assimilate, alimentato dalla componente A3 (di seguito: Conto A3), in relazione agli oneri di competenza 2009 (fabbisogno economico 2009) e nell'ipotesi di aliquota media A3 invariata, evidenzia un contenuto avanzo, in

¹³ La deliberazione 25 giugno 2007, n. 159/07.

¹⁴ La deliberazione dell'Autorità 29 dicembre 2007, n. 348/07.

¹⁵ La deliberazione dell'Autorità 21 aprile 2008, ARG/elt 47/08, come modificata e integrata con deliberazione dell'Autorità 20 maggio 2008, ARG/elt 63/08.

¹⁶ La deliberazione dell'Autorità 30 marzo 2009, ARG/elt 35/09.

grado di garantire solo in parte il recupero del deficit pregresso gravante sul conto medesimo e stimabile in oltre 500 milioni di euro.

- 3.2 Il fabbisogno finanziario del Conto A3 presso il GSE nel 2009 evidenzia inoltre, nella seconda metà dell'anno, un disavanzo, in quanto:
- a) il conguaglio di competenza dell'anno 2009 della componente CEC¹⁷, ad oggi stimabile positivo per il conto A3, con un valore di oltre 550 milioni di euro, ha effetti finanziari nell'anno 2010;
 - b) nel periodo giugno-luglio 2009 il GSE dovrà far fronte a consistenti erogazioni principalmente per effetto:
 - i. del conguaglio della componente CEC di competenza del 2008, ma con effetti finanziari nel 2009;
 - ii. del differenziale tra i ricavi attesi dalla vendita di certificati verdi e i costi stimati che il medesimo GSE dovrà sostenere in relazione agli obblighi di acquisto dei certificati verdi invenduti relativi al periodo 2006, 2007 e 2008, ai sensi di quanto previsto dal decreto 18 dicembre 2008¹⁸;
- 3.3 Si prevede inoltre che, nel corso del 2009, una quota consistente di oneri di competenza del Conto A3, relativi alla deliberazione n. 113/06¹⁹ e alla deliberazione ARG/elt 77/08²⁰ e stimabili nel complesso pari a circa 600 milioni di euro, deve essere erogato direttamente dalla Cassa, ai sensi delle medesime delibere. La quota maggiore dei suddetti esborsi è prevista nell'ultimo trimestre dell'anno.
- 3.4 Peraltro, parte degli oneri attribuiti all'anno 2009 e sopportati dal GSE in relazione ai certificati verdi e dalla Cassa in relazione agli oneri di cui alla deliberazione n. 113/06, includono il riconoscimento di oneri afferenti ad anni pregressi ed hanno pertanto carattere di una *tantum*.
- 3.5 Si è evidenziata pertanto la necessità di adottare provvedimenti temporanei al fine di permettere al GSE e alla Cassa di raccogliere adeguate risorse finanziarie per far fronte agli impegni finanziari previsti a carico del Conto A3 nella seconda metà del 2009 senza aumentare il valore della componente tariffaria A3, il cui gettito risulta adeguato a coprire il fabbisogno economico 2009.
- 3.6 Ai sensi del comma 47.2 del Testo integrato, le imprese direttamente interconnesse alla rete di trasmissione nazionale versano il gettito derivante dall'applicazione della componente tariffaria A3 direttamente al GSE, mentre il comma 56.5 del Testo Integrato prevede che:

¹⁷ Costo evitato di combustibile di cui al Titolo II, punto 2, del provvedimento Cip n. 6/92.

¹⁸ Il decreto del Ministro dello Sviluppo Economico, di concerto con il Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare 18 dicembre 2008.

¹⁹ La deliberazione dell'Autorità 16 giugno 2006, n. 113/06, come successivamente modificata e integrata.

²⁰ La deliberazione dell'Autorità 11 giugno 2008, ARG/elt 77/08.

- a) la Cassa compensa il GSE nel caso in cui i costi da questi sostenuti di pertinenza del Conto A3 eccedano il gettito garantito dalla componente medesima;
 - b) il GSE versa alla Cassa eventuale eccedenze di gettito rispetto agli oneri sostenuti di pertinenza del citato Conto A3.
- 3.7 La deliberazione oggetto della presente relazione tecnica, ai fini di cui al precedente punto 3.5, prevede che gli effetti delle disposizioni di cui al comma 56.5 del Testo integrato sono transitoriamente sospesi per il periodo 1 aprile 2009 – 31 dicembre 2009. In tal modo:
- a) il GSE potrà trattenere le eccedenze di gettito A3 previste in relazione alle partite fatturate nei mesi di marzo e aprile 2009, in vista dei consistenti esborsi straordinari di cui al precedente punto 3.2, lettera b);
 - b) saranno garantite disponibilità finanziarie sul conto A3 presso la Cassa, da destinarsi alla copertura pagamenti di pertinenza del medesimo Conto di cui al precedente punto 3.3.
- 3.8 La deliberazione oggetto della presente relazione tecnica pertanto conferma il valore della componente tariffaria A3 in vigore nel primo trimestre 2009.

Conferma dei valori delle componenti tariffarie A, UC e MCT in vigore nel trimestre precedente

- 3.9 Anche sulla base di quanto disposto al precedente punto 3.7, non si rilevano altri elementi di rilievo relativi al fabbisogno dei conti di gestione presso la Cassa.
- 3.10 La delibera oggetto della presente relazione tecnica conferma pertanto, per il secondo trimestre 2009, il valore delle componenti tariffarie relative al settore elettrico A, UC3, UC4, UC6 e UC7 e della componente MCT in vigore nel primo trimestre 2009.

4 Aggiornamento di alcune componenti tariffarie relative al settore gas

Componente φ

- 4.1 Con deliberazione n. 45/07²¹, modificativa della deliberazione n. 166/05²², l’Autorità ha introdotto disposizioni in merito alle modalità di ripartizione dei ricavi tra imprese di trasporto relativi al corrispettivo di trasporto regionale unico a livello nazionale di cui all’articolo 11 della deliberazione n. 166/05, prevedendo di avvalersi della Cassa ai fini dell’applicazione del sistema di perequazione (articolo 14bis della medesima deliberazione n. 166/05) e

²¹ La deliberazione dell’Autorità 27 febbraio 2007, n. 45/07.

²² La deliberazione dell’Autorità 29 luglio 2005, n. 166/05, come successivamente modificata e integrata.

istituendo a tal fine presso la Cassa il “Conto squilibri perequazione trasporto regionale”.

- 4.2 Con la medesima deliberazione n. 45/07, l’Autorità ha inoltre istituito una componente tariffaria ϕ a copertura degli eventuali squilibri di perequazione (comma 14.12.bis della deliberazione n. 166/05), come maggiorazione del corrispettivo unitario variabile CV di cui all’articolo 8, comma 1, della deliberazione n. 166/05.
- 4.3 Fino all’emanazione di specifici provvedimenti, la componente tariffaria ϕ è stata posta pari a zero.
- 4.4 Sulla base delle informazioni comunicate dalla Cassa, il “Conto squilibri perequazione trasporto regionale” presenta, relativamente all’anno termico 2007-2008, una carenza di disponibilità per un valore complessivo pari a poco più di 700 mila euro.
- 4.5 Con deliberazione n. 205/07²³ l’Autorità ha autorizzato la Cassa ad utilizzare le giacenze esistenti presso i conti da essa gestiti per far fronte ad eventuali carenze temporanee di disponibilità dei conti caratteristici del settore del gas naturale, a condizione che sia garantita la capienza dei conti dai quali il prelievo è stato effettuato a fronte dei previsti pagamenti e che, a tal fine, si provveda al loro progressivo reintegro.
- 4.6 Con la delibera oggetto della presente relazione tecnica viene attivata la componente tariffaria ϕ di cui all’articolo 14.12bis della deliberazione n. 166/05, dimensionandola con l’obiettivo di recuperare entro il mese di settembre 2009 lo squilibrio evidenziatosi in relazione alla perequazione relativa al corrispettivo di trasporto unico regionale per l’anno termico 2007-2008.
- 4.7 La componente tariffaria ϕ di cui al comma 14.12bis della deliberazione n. 166/05, per il trimestre aprile-giugno 2009, è pertanto fissata pari a 0,00521 euro/GJ.

Corrispettivo unitario variabile CV^{OC}

- 4.8 Con la deliberazione ARG/gas 133/08²⁴ è stato istituito transitoriamente per l’anno termico 2008-2009 un corrispettivo unitario variabile CV^{OC}, addizionale al corrispettivo unitario variabile CV, di cui all’articolo 13 della deliberazione n. 166/05, al fine di reperire le risorse necessarie alla reintegrazione dei maggiori costi sostenuti per la sicurezza del sistema del gas naturale di cui all’articolo 1, comma 5, del decreto legge 25 gennaio 2006, n. 19, convertito in legge 8 marzo 2006, n. 108.

²³ La deliberazione dell’Autorità 2 agosto 2007, n. 205/07.

²⁴ La deliberazione dell’Autorità 23 settembre 2008, ARG/gas 133/08.

- 4.9 Con la medesima deliberazione è stato previsto che tale corrispettivo sia aggiornato con cadenza trimestrale.
- 4.10 Sulla base delle informazioni comunicate dalla Cassa, “il Fondo per la promozione dell’interrompibilità del sistema gas”, istituito con la deliberazione n. 297/05²⁵, ed alimentato, fino al 30 settembre 2007, dal gettito derivante dall’applicazione della quota percentuale addizionale dei corrispettivi di trasporto di cui al punto 1 della medesima deliberazione n. 297/05 e, dal 1 gennaio 2008, dal gettito derivante dall’applicazione del corrispettivo unitario variabile CVI, istituito con la deliberazione n. 277/07²⁶, presenta eccedenze tali da coprire la liquidazione degli importi spettanti ai sensi della deliberazione ARG/gas 133/08.
- 4.11 Sussistono pertanto le condizioni per sopprimere il corrispettivo CV^{OC} istituito con la deliberazione ARG/gas 133/08, soppressione che viene disposta con la delibera oggetto della presente relazione tecnica.

*Il Direttore
della Direzione Tariffe
Egidio Fedele Dell’Oste*

²⁵ La deliberazione dell’Autorità 29 dicembre 2005, n. 297/05.

²⁶ La deliberazione dell’Autorità 31 ottobre 2007, n. 277/07.